

IL COMMISSARIO DELEGATO

PER FRONTEGGIARE LA CRISI DI NATURA SOCIO-ECONOMICA-AMBIENTALE DETERMINATASI NELL'ASTA FLUVIALE DEL BACINO DEL FIUME ATERNO. O.P.C.M. N. 3504 DEL 09.03.2006 PUBBLICATA SULLA G.U. N. 64 DEL 17 MARZO 2006, E O.P.C.M. N. 3614 DEL 04.10.2007 PUBBLICATA SULLA G.U. N. 238 DEL 12 OTTOBRE 2007

Prot. n. 658

L'Aquila, 11 APR. 2008

Spett.le Società
Montedison S.r.l.
Foro Buonaparte 31,
Milano

e p.c. Spett.le Società
Edison S.p.a.
Foro Buonaparte, 31
Milano

Oggetto: Aree di competenza della Società Montedison S.r.l. – Interventi di messa in sicurezza d'emergenza e di bonifica.

Lo scrivente Commissario Delegato, nominato con OPCM n. 3504 del 9 marzo 2006, è preposto ad affrontare l'emergenza proclamata con DPCM del 14 dicembre 2005 per fronteggiare la crisi di natura socio-economica-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno.

A seguito del rinvenimento delle discariche abusive di Bussi sul Tirino (Pe), il sottoscritto Commissario ha, tra l'altro, ai sensi della OPCM n. 3614 del 4 ottobre 2007, il compito di *“porre in essere ogni utile iniziativa volta al superamento del nuovo, sopravvenuto contesto critico relativo alla discarica abusiva in località Bussi”* e provvede altresì *“a diffidare i soggetti responsabili allo svolgimento degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica di rispettiva competenza e provvede in via sostitutiva, in caso di inadempienza dei medesimi, procedendo anche alle occorrenti iniziative tecniche, amministrative e di rappresentanza in sede giudiziaria per il risarcimento del danno ambientale di cui alla parte sesta del decreto legislativo n. 152 del 2006. Lo stesso Commissario provvede all'esercizio di ogni eventuale azione di rivalsa per le spese sostenute”*.

Dagli atti in possesso dell'Amministrazione risulta che l'area, riportata in Catasto al Foglio n. 21 – Comune di Bussi sul Tirino (Pe) – particelle n. 50, n. 66 e n. 69, è di proprietà di Codesta Società Montedison s.r.l..

L'area in questione risulta gravemente contaminata ed inquinata e cagiona, in quanto non ancora messa in sicurezza ed ai sensi dell'art. art. 2051 cc., grave danno ambientale alle risorse ambientali circostanti e alle risorse idriche locali.

Invero l'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente ha trasmesso documentazione comprovante la contaminazione dei terreni sopra individuati da idrocarburi policiclici aromatici, tra i quali tetracloroetilene, pirene, mercurio, percloroetilene, da composti inorganici quali cromo totale, piombo e vanadio, da composti alifatici clorurati quali cloroformio, e da altre sostanze quali pentaclorobutadieni e tetraclorobenzoni, molti dei quali presenti in concentrazioni fortemente superiori ai limiti stabiliti dalle tabelle 1A e 1B dell'Allegato V al D.Lgs. 152/06.

Risulta inoltre provata la dispersione incontrollata degli inquinanti presenti nel terreno in diverse matrici ambientali, tra cui le acque superficiali dei fiumi Tirino e Pescara e le falde sottostanti.

In relazione agli inquinanti dispersi dal terreno nelle acque superficiali dei due fiumi summenzionati, i risultati dello studio compiuto dall' ARTA hanno evidenziato come il terreno di proprietà di Codesta Società rappresenti una chiara fonte di contaminazione dell'acquifero superficiale, che, campionato, ha permesso di evidenziare la presenza di sostanze tossiche e cancerogene quali il tetracloruro di carbonio e il cloroformio

Per quanto concerne le acque sotterranee, mentre i piezometri ubicati a monte dei terreni in questione hanno rilevato uno stato qualitativo buono delle acque in questione, man mano che si procede verso valle si assiste ad un progressivo incremento della concentrazione di contaminanti clorurati, raggiungendo il massimo grado di contaminazione proprio nei piezometri posti immediatamente a valle del sito, dove si sono rilevate concentrazioni fortemente superiori ai limiti per molte sostanze, tra cui alcuni idrocarburi clorurati cancerogeni quali l'esacloroetano, il tetracloroetilene e il tricloroetilene.

Tale situazione risulta comprovata dalle indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Pescara, che hanno confermato il grave stato di degrado ambientale e di persistente pesante inquinamento derivante dall'area di proprietà di Codesta Società.

A fronte di tale grave situazione non risulta che la Società Montedison s.r.l si sia attivata, in base alle norme di legge vigenti e per le aree in oggetto, per predisporre e trasmettere il piano di caratterizzazione del terreno, per realizzare la caratterizzazione stessa, avviare gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e per attuare l'intero procedimento di bonifica.

Impregiudicate le sanzioni che dovessero essere ritenute conseguenti all'omissione o al ritardo di codesta Società negli adempimenti, previsti dalla legge, connessi alla messa in sicurezza ed alla bonifica delle aree in questione e ferma restando ogni pretesa risarcitoria di questa Amministrazione a fronte del danno ambientale derivato dall'inquinamento del sito o comunque ad esso conseguente, questo Ufficio Commissariale richiede con urgenza, attesa la gravità della contaminazione ed il pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente derivante dalla dispersione incontrollata degli inquinanti presenti nel terreno, che Codesta Società proceda alle seguenti attività dovute in base alla legge:

A- realizzare una sistematica attività di caratterizzazione delle aree in oggetto (sia dei suoli che delle acque di falda) - notificandone l'inizio, con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo, all'Ufficio di questo Commissario Delegato, presso Regione Abruzzo, Via Leonardo Da Vinci n. 6, 67100 L'Aquila, fax 0862.363295, nonché all'ARTA sita in Via Marconi n. 178, 65100 Pescara - tenendo conto di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 45 del 19/12/2007, All. 2 e delle seguenti ulteriori prescrizioni:

1. deve essere specificata la superficie totale dell'area in esame e delle aree scoperte;
2. deve essere terebrato almeno un sondaggio ogni 2500 m²;
3. devono essere realizzate almeno n. 3 coppie di piezometri (eventualmente *cluster*) captanti le acque di impregnazione del riporto e della prima falda, ubicate in modo da ricostruire in maniera dettagliata la stratigrafia dell'area e l'idrogeologia (direzione principale di deflusso della falda). E' necessario, inoltre, terebrare n. 1 piezometro per la caratterizzazione delle acque della seconda falda. Nella realizzazione dei piezometri dovrà essere adottato ogni accorgimento necessario per impedire fenomeni di *cross contamination* tra le falde;
4. l'ubicazione dei sondaggi e dei piezometri dovrà essere definita congiuntamente agli Enti di controllo (ARTA e Provincia) e particolare attenzione deve essere dedicata alla definizione dello spessore del materiale di riporto e alla sua caratterizzazione, che deve essere effettuata sulla base dei criteri indicati dalla vigente normativa in materia di rifiuti;
5. è necessario che almeno il 10% dei campioni prelevati dalla società sia analizzato da ARTA ai fini della validazione della caratterizzazione;
6. i metodi analitici utilizzati devono essere standard riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale;
7. i limiti di rilevabilità delle metodiche analitiche devono essere pari a 1/10 dei limiti fissati dalla vigente normativa in materia di bonifiche;

8. deve essere rilevata la presenza di composti organici volatili, che dovranno essere prelevati in modo tale da assicurarne la significatività; a tal proposito si suggerisce l'utilizzo del metodo ASTM D4547-91 o EPA 5035, o metodiche che forniscano prestazioni equivalenti;
9. i parametri PCDD/PCDF, PCB e amianto devono essere ricercati almeno nel 20% dei campioni di *top soil* (0-20 cm) prelevati. Qualora il *top soil* non sia campionabile la ricerca dei predetti parametri dovrà essere condotta sui campioni prelevati nello strato immediatamente sottostante. Nel caso in cui venisse rilevata la presenza di tali parametri in concentrazioni superiori ai limiti accettabili nei campioni superficiali, la ricerca di tali parametri dovrà essere estesa ai campioni prelevati anche negli strati più profondi in corrispondenza dei punti dove si è riscontrato il superamento, nonché a tutti i campioni superficiali prelevati nell'area (1 sondaggio ogni 2500 m²). Qualora il valore di concentrazione dei parametri PCDD/PCDF e PCB risulti superiore al limite normativo riferito ai suoli, tali parametri dovranno essere ricercati anche nelle acque di falda;
10. devono essere ubicati sondaggi in corrispondenza dei centri potenziali di pericolo (vasche, cabine, trasformatori,..). La ricerca di PCDD/PCDF deve interessare tutti gli strati di terreno che mostrano evidenze della presenza di rifiuti che possano contenere tale sostanza (quali ceneri) e la ricerca dei PCB deve interessare in particolare l'area in prossimità di cabine elettriche;
11. le tecniche analitiche per la determinazione del parametro amianto devono essere, come indicato dalla vigente normativa in materia di bonifiche, diffrazione a raggi X oppure I.R.-Trasformata di Fourier;
12. si precisa che i Dibenzopireni sono 4: Dibenzo(a,e)pirene; Dibenzo(a,l)pirene; Dibenzo(a,i)pirene e Dibenzo(a,h)pirene. Si ricorda, inoltre, che per ciascuna di queste sostanze si assume una concentrazione limite di 0.1 mg/kg per i suoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale e di 10 mg/kg per i suoli ad uso industriale e commerciale, come indicato dalla nota ISS N. 024711 IA/12 del 25/07/02 indirizzata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
13. la metodica analitica per la ricerca dei cianuri si intende riferita ai cianuri totali, in attesa della definizione di una metodologia condivisa per la ricerca dei cianuri liberi, rispetto ai quali verrà determinato, ai fini della messa in sicurezza d'emergenza e della bonifica, il valore limite stabilito nella vigente normativa in materia di bonifiche;
14. i sondaggi effettuati devono essere georeferenziati;
15. i dati della caratterizzazione dovranno essere presentati su idoneo supporto informatico;

- B- accertata la contaminazione dei suoli e delle acque sotterranee, avviare la messa in sicurezza d'emergenza da concertare con questo Ufficio Commissariale, individuando, almeno in fase di prima approssimazione, i casi di inquinamento per le sostanze molto tossiche, cancerogene e persistenti, così come definite dall'ISS, che superino di oltre 10 volte i valori tabellari definiti dalla vigente normativa per i suoli e per le acque sotterranee. L'adozione di misure di messa in sicurezza d'emergenza sarà effettuata per le sostanze volatili qualora sia rilevato, da un'indagine sito specifica condotta con gli Enti di Controllo, il superamento dei limiti normativi vigenti di esposizione professionale (TLV/TWA), per le sostanze non volatili mediante mitigazione e/o chiusura dei percorsi di esposizione, di concerto con gli Enti di Controllo;
- C- avviare, in relazione alla contaminazione delle acque di falda, l'emungimento delle acque di falda in corrispondenza dei piezometri nei quali si siano misurati superamenti di oltre 10 volte i limiti fissati dalla tabella 2 Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V del D. Lgs. n.152/2006, e inviare le acque emunte ad idoneo impianto di trattamento;
- D- adottare, in relazione alla contaminazione delle acque di falda, misure di messa in sicurezza d'emergenza da attuare mediante lo sbarramento fisico della falda contenuta sia nei terreni di riporto che negli strati permeabili, al fine di impedire la diffusione di contaminazione verso le altre risorse ambientali contigue;
- E- presentare allo scrivente Ufficio Commissariale il progetto di bonifica dei suoli inquinati e della falda dell'intera area che tenga conto dei risultati della caratterizzazione.

Il termine entro il quale la Società Montedison s.r.l. dovrà presentare tutti gli elaborati relativi agli interventi di cui alle lettere A), B), C), D), ed E) è di **90 giorni dalla data di ricevimento della presente**, della quale si invia copia anche alla Società Edison s.p.a. per le funzioni di controllo di cui la stessa è titolare nei confronti di Montedison s.r.l..

Si precisa che tale **termine**, attesa, da un lato, la situazione di grave inquinamento in atto e, dall'altro, della condizione di pericolo conseguente alla dispersione incontrollata degli inquinanti ed alla contaminazione di altre risorse ambientali è da considerarsi **perentorio**.


In caso di mancata ottemperanza da parte di Codesta Spettabile Società degli interventi sopra indicati, questa Amministrazione si vedrà costretta ad intervenire in via sostitutiva al fine di assicurare – comunque – l'attuazione delle misure cautelari e delle opere predette, con successiva azione di rivalsa per le spese sostenute.

In particolare, corre l'obbligo di rappresentare che, in caso di mancata esecuzione degli interventi indicati alle lettere D) ed E), questo Ufficio commissariale eserciterà l'azione sostitutiva

in danno attraverso il marginamento ed il drenaggio delle aree appartenenti a Codesta Società agendo, poi, in via di rivalsa per le spese sostenute sulla base dei costi reali che tali interventi comportino sia sotto il profilo dell'infrastruttura che dei costi di gestione per drenaggio e trattamento delle acque inquinate.

Si sottolinea che la presente missiva costituisce, per l'effetto, avviso di avvio del procedimento amministrativo concernente la messa in sicurezza e la bonifica delle aree di proprietà di codesta Società.

Con la presente nota inoltre viene dato incarico all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, di attivare, sulla base dei dati sin qui disponibili e di ogni altra informazione o dato tecnico che potrà essere fornita da questo Ufficio Commissariale nonché da ogni altro organo della Pubblica Amministrazione, e per quanto eventualmente non già provveduto, nei confronti di Codesta Spettabile Società ogni iniziativa ritenuta opportuna a tutelare, sul piano civile, la pretesa erariale dell'Amministrazione in relazione sia agli obblighi di risarcimento del danno ambientale derivato dall'inquinamento delle aree di proprietà di codesta Società, nonché del danno ancora derivante dalla continua fuoriuscita di inquinanti dai terreni e dalle falde sottostanti la proprietà ex art. 2051 c.c., sia, per altro verso, alla rivalsa ed al recupero integrale di costi che dovessero essere sostenuti dall'Amministrazione per la messa in sicurezza e la bonifica in via sostitutiva dell'area, attivando altresì le idonee procedure cautelari e conservative delle garanzie dei crediti che saranno azionati.



IL COMMISSARIO DELEGATO
Dott. Arch. Adriano Goio